



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 152 ANNO 2019

SEDUTA DEL 29/11/2019 ORE 12:00

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE DI PATROCINIO
PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA RG 2758/19**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 12:00 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO		ASSENTE
GUARESCHI ELISA	PRESENTE	
MARCHESI MARZIA		ASSENTE

Totale presenti: n. 3

Totale assenti : n. 2

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE DI PATROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA RG 2758/19

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Nello scorso mese di giugno numerosi cittadini hanno segnalato al Comune la presenza sul territorio di promoter di contratti di forniture gas ed energia elettrica per conto della società Iren Mercato S.p.a che, proponendo la sottoscrizione di contratti commerciali attraverso visite porta a porta, indicavano di agire anche per conto del Comune di Busseto;
- Il Sindaco di Busseto ha inviato il 06/06/2019 prot 6810 nota ad Iren Mercato Spa, attraverso la di questa società di rappresentanza Sinapsi srl P.tta Matilde Serao, 7 – Galleria Umberto I, 80132 Napoli – P.Iva/C.F. 11850091007, precisando che il Comune non ha mai incaricato nessuna società per proporre offerte commerciali per gas ed energia elettrica;
- Attraverso un Comunicato Stampa del 09/07/2019, apparso anche nell'edizione del 10/07/2019 sul quotidiano locale "Gazzetta di Parma", il Comune di Busseto ha informato la popolazione della propria posizione in merito alla vicenda;
- con propria ordinanza del 18/07/2019 il giudice dott. Antonella Ioffredi ha intimato al Sindaco di fornire al Tribunale di Parma informazioni utili in merito alla vicenda;
- stante l'urgenza di provvedere in merito, a tutela dell'Ente e nell'ottica di agire correttamente secondo prassi, il Sindaco ha, quindi, manifestato l'esigenza di affidare la vertenza ad un professionista del foro di Parma;
- Con nota ricevuta il 24/07/2019 prot. 9660 la società Sinapsi S.r.l ha confermato al Comune la presenza sul territorio bussetano di loro incaricati per la promozione di offerte commerciali di gas ed energia elettrica, chiedendo maggiori dettagli circa l'accaduto;
- Con nota prot. 9742 del 25/07/2019 lo studio legale Macchi di Cellere Gangemi Via G. Garibaldi, 17 – 37121 Verona, nella persona dell'avvocato Paolo Biasin, notiziava il Comune di Busseto della volontà della società Gas Sales S.r.l di agire giudizialmente contro Iren Mercato S.p.a. per gravi condotte anticoncorrenziali commesse in suo danno;
- Con nota prot. 11411/2019 del 09/09/2019 il sig. – *OMISSIS* – rilasciava, in favore del Comune di Busseto dichiarazione spontanea circa l'esperienza diretta con i promoter porta a porta;

RICHIAMATO l'art. 17 del D.Lgs. n. 50/2016 la cui disposizione annovera, tra le categorie escluse dall'applicazione del medesimo Codice degli appalti, cinque tipologie di servizi legali, tra cui, alla lettera d), n. 1), la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della Legge 9 febbraio 1982, n. 31;

DATO ATTO che la Corte dei conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, ex multis nella Delibera n. 35/2018, qualifica gli incarichi legali come appalti di servizi in linea con l'ordinamento comunitario, che prevede una nozione di questa figura contrattuale più ampia rispetto



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

a quella nazionale e per questo motivo, l'affidamento dovrebbe avvenire secondo i principi generali di cui all'art. 4 del predetto Codice, ovvero economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità: *“L'applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina dei principi summenzionati, conferma l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario”*.

VISTO che con riferimento alla normativa previgente (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) il Consiglio di Stato - sez. V, con la sentenza 11 maggio 2012, n. 2730 distingueva tra:

- attività di consulenza legale che, in quanto caratterizzata dalla predeterminazione della durata del rapporto, dalla complessità dell'oggetto, e dalla continuità, richiede una struttura organizzativa complessa e, pertanto, deve essere affidata tramite evidenza pubblica;
- difesa o assistenza in un singolo giudizio, qualificabile come contratto d'opera intellettuale e pertanto sottratta alle procedure previste nel codice degli appalti.

Pertanto, *“la scelta fiduciaria del patrocinatore legale è esclusivamente soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione”*.

RICHIAMATA anche, in tal senso, la prevalente giurisprudenza amministrativa, per la quale è configurabile un appalto di servizi legali quando *“l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma inessa non si esaurisca”* (ex multis, TAR Campania - Salerno, sez. II, sentenza 28 maggio 2015, n. 1197).

VISTO che il Consiglio di Stato, nel recente parere n. 2017 del 3 agosto 2018 chiarisce che esistono due tipologie di contratti che possono essere stipulati da una Pubblica Amministrazione con un professionista di ambito legale:

- ove essa sia di grandi dimensioni, o se gestisce specifici settori che possono generare contenziosi frequenti, oltretutto della medesima tipologia oppure in serie, potrà aver bisogno di un'assistenza continuativa resa da uno o più professionisti in forma organizzata, che si occupano dell'intera «massa» di contenzioso;
- ove essa sia di piccole dimensioni, o se gestisce attività eterogenee e solo occasionalmente soggette a contenzioso, avrà invece la necessità di conferire singoli incarichi a un professionista individuato per quello specifico patrocinio.

Nel primo caso, ad avviso del Consiglio di Stato la fattispecie si attaglia perfettamente alla nozione di appalto di servizi di cui agli artt. 1655 e segg. Cod.civ., consistendo *“nella messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale (fornita da un singolo professionista o in una qualsiasi delle forme associate previste dal nostro ordinamento) al fine di soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza giuridica o documentazione giuridica o certificazione non connessa a una questione o a un affare predeterminato, ma conseguente all'insorgere della necessità e quindi del bisogno nel corso del tempo”*. Il secondo caso, invece, corrisponde a un contratto d'opera professionale di cui agli artt. 2229 e segg. Cod.civ., esplicandosi in una prestazione da eseguire *“con lavoro prevalentemente*



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (...) secondo un incarico non continuativo o periodico ma puntuale ed episodico, destinato a soddisfare un singolo bisogno manifestatosi (la difesa e rappresentanza in una singola causa) ”.

ACCLARATO anche che le Linee Guida ANAC in tema di servizi legali devono essere considerate fonti non vincolanti in base al sistema gerarchico delle fonti del diritto, che secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato (comm.spec., parere 1° aprile 2016, n. 855) hanno natura di provvedimenti amministrativi generali.

DATO ATTO che:

- la legislazione nazionale contiene una norma speciale, che disciplina procedure e modalità di scelta del contraente da parte di una pubblica amministrazione nei casi di contratti d’opera professionale: ovvero, l’art. 7 commi 6 e segg. del D.Lgs. n. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego). Pertanto, sembra potersi concludere che per il patrocinio legale, come per le altre fattispecie elencate all’art. 17, lett. d) del Codice degli appalti, qualora si configurino come contratto d’opera intellettuale ex art. 2229 e segg. Cod. civ., la normativa applicabile sia rinvenibile nel suddetto D.Lgs. n. 165/2001. Mentre nei casi in cui esse abbiano le caratteristiche ex art. 1655 Cod. civ. degli appalti di servizi, perché svolti in maniera continuativa, solitamente per una durata predeterminata, attraverso un’organizzazione di più persone e affidati in serie per la medesima tipologia di contenziosi, la normativa da applicare va rintracciata nel D.Lgs. n. 50/2016 e precisamente nel combinato disposto degli artt. 17 e 4;
- Le fattispecie residuali di servizi legali, non elencati nell’art. 17, rientrano nell’allegato IX relativamente ad attività connotate dallo svolgimento in forma organizzata e/o continuativa. Si tratta dei servizi legali che “*nella misura in cui non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)*”, ai sensi del combinato disposto di cui all’Allegato IX citato e degli artt. 140 ss., sono sottoposti a un regime procedimentale di evidenza pubblica semplificato, e comunque affidabili con procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) ove di importo inferiore alla soglia comunitaria (750.000€).

RISCONTRATO, infine, che:

- in linea con l’orientamento della Corte di cassazione (Cass. civ., sentenza 19 novembre 2014, n. 24654) è anche il Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 01954/2014.), i quali ammettono che il soggetto preposto al conferimento del mandato al legale sia il Sindaco;
- secondo «gli ermellini», infatti, il momento che genera ex art. 1372 Cod. civ. il sorgere dei diritti e obblighi reciproci è rappresentato dallo specifico accordo sottoscritto dal Sindaco stesso, che potrebbe anche non coincidere con il deliberato della Giunta o di altri soggetti coinvolti nel processo decisionale;
- queste argomentazioni, sulla base delle quali sarebbe il Sindaco a individuare il Legale, non paiono *ex se*, almeno astrattamente, conciliabili con gli obblighi di esperire procedure per il conferimento di incarichi sulla base del Codice dei contratti.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

ACCLARATO che il Sindaco *pro tempore* del Comune di Busseto, dott. Giancarlo Contini, intende avvalersi di una tutela legale urgente e occasionale limitatamente alla vicenda di cui in premessa narrativa e ha indicato lo Studio Legale Bertora di Via Farini 35, 43121 Parma quale soggetto con vasta esperienza in materia;

RISCONTRATA la nota di cui al protocollo 11972 del 19/09/2019 con cui lo Studio Bertora del Foro di Parma ha inviato la propria disponibilità a tutelare il Comune di Busseto e il relativo preventivo pari ad euro 500,00 oltre ad Iva e Cpa;

RILEVATO che questo ente è privo di ufficio legale e che, quindi, necessita conferire a legale esterno abilitato;

RITENUTA la competenza del Sindaco, in base a quanto dispone l'art. 19, comma 1, lettera a) dello Statuto comunale e in base alla lettera t) per cui lo stesso: *“propone, per la conseguente deliberazione di Giunta, sulla costituzione in giudizio dell'Ente e ne assume la rappresentanza [...]”*;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese con le modalità previste dallo Statuto;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione come eventuali allegati *per realtionem* citati;
2. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco ad intraprendere azioni, in nome e per conto del Comune, nella vicenda/vertenza di cui in premessa per la tutela delle ragioni di questo Ente;
3. **DI INCARICARE** il Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi Istituzionali ad adottare gli atti relativi al perfezionamento dell'individuazione del legale, all'affidamento dell'incarico di cui in premessa ed all'assunzione del conseguente impegno di spesa, indicativamente quantificabile in 729,56 euro (comprensivi di IVA e CPA) che trova copertura alla missione 1, programma 2, titolo 1, macroaggregato 3, capitolo 1000;
4. **DI TRASMETTERE** in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione.
5. **DI DARE ATTO**, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità (con esclusione, dunque, di doglianze attinenti al merito dell'atto) entro 120 giorni



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

6. **DI DICHIARARE**, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese con le modalità previste dallo Statuto, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Giancarlo Contini

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE DI PATROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA RG 2758/19

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 28/11/2019

Responsabile Area Affari
Generali e Servizi Istituzionali
GIANCARLO SORENTI
MERENDI ALVIANI /
INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

**AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE DI PATROCINIO PRESSO IL TRIBUNALE
DI PARMA RG 2758/19**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Busseto, lì 29/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale

N. 152

DEL 29/11/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DI LEGALE DI PATROCINIO PRESSO IL
TRIBUNALE DI PARMA RG 2758/19**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/12/2019 al 24/12/2019

Busseto li 09/12/2019

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA